CAMERA DEI DEPUTATI N. **4424**-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 3 maggio 2000

(Relatore: **MITOLO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MITOLO, FINI, TATARELLA, MENIA, ALBONI, ALEMANNO, ALOI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARMAROLI, ASCIERTO, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, BOCCHINO, BONO, BUONTEMPO, BUTTI, CARDIELLO, CARLESI, NUCCIO CARRARA, CARUSO, COLA, COLONNA, COLUCCI, CONTENTO, CONTI, CUSCUNÀ, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FEI, FINO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALEAZZI, GASPARRI, ALBERTO GIORGETTI, GISSI, GRAMAZIO, IACOBELLIS, LANDI, LANDOLFI, LA RUSSA, LO PORTO, LO PRESTI, LOSURDO, MALGIERI, MANTOVANO, MANZONI, MARENGO, MARINO, MARTINAT, MARTINI, MATTEOLI, MAZZOCCHI, MESSA, MIGLIORI, MORSELLI, MUSSOLINI, NANIA, NAPOLI, NERI, CARLO PACE, GIOVANNI PACE, PAGLIUZZI, PAMPO, PAOLONE, ANTONIO PEPE, PEZZOLI, POLI BORTONE, POLIZZI, PORCU, PROIETTI, RALLO, RASI, RICCIO, ANTONIO RIZZO, SAVARESE, SELVA, SIMEONE, SOSPIRI, STORACE, TOSOLINI, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, URSO, VALENSISE, ZACCHEO, ZACCHERA

Modifica all'articolo 12 della Costituzione

Presentata il 19 dicembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! – *Ambito dell'intervento normativo e istruttoria legislativa svolta*. — La proposta di legge costituzionale, che la Camera ha all'ordine del giorno e di cui mi onoro di essere primo firmatario nonché relatore, è volta ad aggiungere un comma all'articolo 12 della Costituzione, che statuisce che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica.

Tale disposizione trova, dunque, collocazione tra i princìpi fondamentali della Costituzione: nell'articolo 12, dopo il riconoscimento della bandiera nazionale quale simbolo della comune appartenenza dei cittadini italiani alla stessa Patria.

Tale specifica, benché scarna, previsione, lungi dall'essere superflua, giova alla completezza e alla migliore architettura della Carta costituzionale e dell'ordinamento.

In ragione di tale mancata previsione, infatti, nel nostro ordinamento non è mai stata definita una legislazione organica in materia di uso delle lingue per tutti i soggetti dell'ordinamento e per lo svolgimento delle attività giuridicamente rilevanti. Il riconoscimento dell'italiano come lingua ufficiale dello Stato è contenuto, peraltro, in diverse leggi ordinarie, fra le quali merita ricordare la legge relativa all'ordinamento del notariato (legge n. 89 del 1913, articolo 54), quella relativa all'ordinamento dello stato civile (regio decreto n. 1238 del 1939), il codice di procedura penale e quello di procedura civile (rispettivamente, articoli 109 e 122), lo statuto della regione Trentino-Alto Adige. Disposizioni che impongono l'uso della lingua italiana sono contenute, inoltre, anche nella legislazione più recente: dalla legge sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (legge n. 425 del 1997, articolo 3) alla legge per l'informazione del consumatore (legge n. 126 del 1991, articolo 1), alle leggi comunitarie per il 1990 e il 1998 (rispettivamente, legge n. 428 del 1990, articolo 18, e legge n. 25 del 1999, articolo 20); mentre la legge che disciplina l'immigrazione e la condizione dello straniero prevede l'opportunità di offrire occasioni di apprendimento della lingua italiana per i minori stranieri e per gli stranieri accolti nei centri di accoglienza (legge n. 40 del 1998, articoli 36 e 38).

All'affermazione della lingua italiana come lingua ufficiale si affianca, tuttavia, il riconoscimento di una specifica tutela delle minoranze linguistiche. Il Costituente, e poi il legislatore ordinario da ultimo con la legge 15 dicembre 1999, n. 482 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, hanno – infatti – riconosciuto una specifica tutela per i cittadini di tradizione linguistica diversa da quella maggioritaria. Proprio nell'articolo 1 della legge del 1999 – volta alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle lingue delle minoranze storiche e alla contestuale valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana – viene ribadito che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano.

Tale affermazione, del resto, si ricava anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Non è superfluo ricordare, peraltro, che l'articolo 62 dello Statuto albertino del 4 marzo 1848 sanciva che la lingua italiana era la lingua ufficiale delle Camere che sorgevano per realizzare l'unità della nazione italiana. Certo, la lingua non può essere considerata come l'unico elemento su cui si fonda la nazione; tuttavia, essa è indicata dai pubblicisti come elemento idoneo a identificare la nazione, elemento che determina la riconduzione ad una deter-

minata comunità, e non può negarsi che essa rappresenti l'aspetto che con maggiore immediatezza viene in evidenza quando si affronta tale tema. La lingua è, dunque, il necessario cemento per legare una comunità e per darle un'identità.

In questa fase politico-istituzionale, nella quale al giusto riconoscimento di un maggior peso delle autonomie locali si accompagnano – purtroppo – una crisi sempre più profonda della identità nazionale e tensioni secessioniste, appare indispensabile riconoscere il ruolo della lingua italiana quale elemento costitutivo e identificante della comunità nazionale.

Non appaia una forzatura asserire che la nostra Costituzione contiene *in nuce* questa affermazione: in questo momento è necessario svilupparla senza timori. Senza timori perché questa previsione non contrasta né con l'articolo 6, né con l'articolo 21 della Costituzione.

Il primo riconosce le situazioni giuridiche soggettive concernenti l'uso delle lingue territorialmente o personalmente limitate, mentre il secondo, garantendo la libertà di manifestazione del pensiero con ogni mezzo, prevede un presidio anche in favore dell'uso di idiomi minoritari. La dottrina giuridica, tuttavia, concorda nel ritenere che è conforme a questi princìpi il fatto che uno soltanto degli idiomi sia considerato lingua ufficiale per la generalità dei cittadini nello svolgimento delle attività giuridicamente rilevanti.

Appare, pertanto, imprescindibile la previsione costituzionale della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica, espressione dell'appartenenza degli italiani ad una comunità nazionale. Ove tale norma integrasse la carta costituzionale, le eventuali richieste, avanzate da parte di altre minoranze linguistiche, di un sistema di garanzie simile a quello ottenuto dalla minoranza linguistica tedesca in Trentino-Alto Adige troverebbero un bilanciamento equo e razionale: inserire tale disposizione nella Costituzione significa fornire al legislatore ordinario gli strumenti per trovare un contemperamento di interessi anche contrapposti.

La presente proposta di legge costituzionale intende quindi aggiungere tra i valori fondanti la Costituzione italiana il riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale.

Previsioni di tenore analogo, del resto, sono contenute nelle costituzioni francese, spagnola, austriaca, portoghese, irlandese, finlandese, greca, che contemplano espressamente il riconoscimento del carattere ufficiale della lingua nazionale.

La valorizzazione del patrimonio culturale della lingua italiana, anche seguendo il cammino tracciato dagli Stati europei sopra citati, è per noi un dovere che ci impone il processo di integrazione europea. Infatti, la comunione di princìpi e di valori che faticosamente si sta costruendo, e che ha orizzonti ben più ampi della mera integrazione dei mercati, non può essere privata dello straordinario apporto della tradizione culturale italiana. La lingua italiana è parte integrante della dote che gli italiani portano in Europa: questa proposta di legge la preserva e la sviluppa.

La proposta di legge – al cui esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali si è abbinato quello della petizione presentata, a nome del gruppo di studio « *Tiberinus* », presieduto dalla dottoressa Licia Donati, da Roma, e da numerosi altri cittadini, tra i quali illustri studiosi ed esponenti della cultura (Nencioni, Fiorelli, Mastrelli, Luzi, Duro, Marazzini, Baldelli, Bruni) – ha raccolto il consenso unanime della Commissione.

Ne auspico, pertanto, la rapida approvazione.

Pietro MITOLO, *Relatore*.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE —	TESTO DELLA COMMISSIONE —
ART. 1.	ART. 1.
1. All'articolo 12 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:	*Identico.*
« La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica ».	